***CODICECONTRATTO………..***

*Atto Pubblico o Scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti*

*del Notaio*

**MANDATO IRREVOCABILE ALL’INCASSO**

Tra,

… (in appresso, per brevità, «Mandatario») e,

**. . .** (in appresso, per brevità, «Mandante»)

Premesso che,

1. il Mandante ha stipulato in data … con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito per brevità “GSE”) il Contratto n … (allegato al presente atto e di seguito "Contratto") per il riconoscimento del valore dei CIC ai sensi dell’art.7 del D.M. 02 marzo 2018;
2. Il Contratto attribuisce al mandante il diritto al riconoscimento del valore dei CIC per tutta la durata dello stesso;
3. Il Mandante dichiara di dare sin d’ora per rato e valido l’operato del Mandatario.

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono inoltre che:

# Art. 1 – Oggetto del mandato.

il Mandante con il presente atto conferisce a favore del Mandatario mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723, 2° comma c.c., . ad incassare ed esigere tutti i crediti presenti e futuri, al netto dei corrispettivi spettanti al GSE, dal medesimo vantati verso il GSE e derivanti dal Contratto fino a scadenza di quest’ultimo;

Il Mandatario dichiara di essere a conoscenza che tali crediti derivano dal valore dei CIC meglio individuati nel Contratto.

# Art. 2 –Pagamenti.

1. Il GSE provvederà a pagare tutti i crediti derivanti dal Contratto direttamente in favore del Mandatario, sul conto corrente intestato a ……………………………………….. Codice IBAN:

………………………………........................................................................................

# Art. 3 – Revoca del mandato.

1. La revoca del mandato dovrà essere redatta nella stessa forma del presente atto di mandato e notificata al GSE secondo le modalità previste nel Contratto di cui le parti dichiarano di essere pienamente a conoscenza; pertanto il GSE riconoscerà i corrispettivi al soggetto Mandatario fintanto che non diventi operativa la suddetta revoca per effetto dell’accettazione da parte del GSE.
2. La revoca dovrà contenere le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti. Il Mandante e il Mandatario non riterranno responsabile il GSE in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra.

# Art. 4 – Spese ed oneri fiscali.

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali relativi o connessi al presente atto, sono a carico di ……….

# Art. 5 – Legge applicabile e foro competente.

1. I rapporti scaturenti dal presente atto sono regolati dalla legge italiana.
2. Per qualunque controversia che potesse sorgere il foro competente di….

# Art. 6 – Invio di comunicazioni.

Le comunicazioni inerenti al presente atto dovranno essere effettuate in forma scritta ed inviate con lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:

Se diretta al Mandante: in………………………………………………..(….), Via…….…………

………………………………… n. ……CAP……,

Se diretta al Mandatario: in………………….……………………....(….),Via…….…………

………………………………… n. ……CAP……,

Se diretta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.: in Viale Maresciallo Pilsudski n.92, 00197 Roma.

Ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi:

Mandante: (inserire indirizzo posta elettronica)……………………………………….………………

Mandatario: (inserire indirizzo posta elettronica)………………………………………….……………

GSE: *gsespa@pec.gse.it*

Gli allegati formano parte integrante del contratto.

# Art. 7 – Efficacia del mandato.

1. Le Parti concordano che il presente atto è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di quest’ultimo;
2. Le Parti autorizzano il GSE ad inviare la comunicazione di accettazione a mezzo posta elettronica agli indirizzi riportati all’art. 6 del presente atto.

 . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

(timbro e firma del Mandatario)

. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(firma del Mandante)

Il Mandante approva specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, Codice Civile e delle disposizioni emanate dalle Autorità Creditizie le seguenti clausole:

Art. 3.2 - (Limitazione di responsabilità)

Art. 5.2 - (Deroga di competenza giudiziaria)

Art. 7 - (Efficacia del mandato)

. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(firma del Mandante)